

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO – ROMA
SEZIONE 1° - R.G.N°10228/2024 – UD.19.12.2025

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

PER

il **Dott. Andrea Maria ACCINNI** (CF: CCNNRM86L20F205L), residente in Sesta Godano (SP), rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente, in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo dagli Avv.ti Elisabetta Castelnovo del Foro di Milano (CF: CSTLBT79C43L319T, fax: 02/30130197, pec: elisabetta.castelnovo@milano.pecavvocati) e dall'Avv. Stefano Santarelli del Foro di Roma (CF:SNTSFN61S24H501M; fax 06/45498019; pec: stefanosantarelli@ordineavvocatiroma.org), con domicilio fisico eletto presso lo studio dell'Avv. Stefano Santarelli, in Roma viale Giuseppe Mazzini 113 e domicilio digitale agli indirizzi pec: stefanosantarelli@ordineavvocatiroma.org e elisabetta.castelnovo@milano.pecavvocati

Contro

-il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore;

e nei confronti di

-Il dott.Ladaga Gian Diego residente in Lagonegro (PZ) via Giuseppe Aldinio 51;

* * *

avverso e per l'annullamento

-del Decreto del 15 maggio 2025 di Ministero della Giustizia di approvazione della graduatoria vincitori concorso 400 posti di notaio indetto con D.D.13 dicembre 2022, pubblicato mediante avviso in data 16 maggio 2025 sul sito del Ministero Giustizia unitamente alla graduatoria vincitori, nonchè del Decreto 12 giugno 2025 di nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. 13 dicembre 2022 nell'ambito dei quali il ricorrente risulta escluso, unitamente ad ogni altro provvedimento anche non conosciuto ed ogni altro atto presupposto,collegato, connesso e consequenziale;

-ed ancora del verbale della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di Notaio, indetto con D.D. del 13/12/2022, n° 358 del 21/2/2024, nella parte in cui il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ex art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006, e dell'allegata scheda di valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo all'atto *inter vivos* di diritto civile, denominata allegato A al verbale n. 358 (numero identificativo busta:

903);

-di ogni atto presupposto, conseguente e/o connesso ivi compreso, ove occorra, l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali, pubblicato in data 3/7/2024, nella parte in cui non contempla il nominativo del ricorrente.

FATTO

Richiamata integralmente la esposizione in fatto di cui al ricorso introduttivo rubricato al R.G.n°10228/2024 con il quale il dott. Accinni ha impugnato avanti codesto Tar del Lazio i verbali della Commissione esaminatrice del concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D. Del 13 dicembre 2022 nella parte in cui è stato dichiarato inidoneo ai sensi dell'art. 11 c. VII D.Lgs 166/2006 senza procedere alla lettura degli elaborati successivi, ai fini del presente ricorso per motivi aggiunti si osserva quanto segue.

Nelle more del giudizio con Decreto del 15 maggio 2025 il Ministero della Giustizia ha approvato la graduatoria dei vincitori del concorso de quo di cui è stata data notizia mediante avviso del 16 maggio 2025 pubblicato sul sito del Ministero recante "*Pubblicazione graduatoria vincitori, sedi disponibili e avvertenze per i vincitori*" mentre con successivo Decreto del 12 giugno 2025 ad oggetto "*nomina e assegnazione sedi concorso a 400 posti di notaio indetto con D.D.13 dicembre 2022*" è stato pubblicato l'elenco nominativo dei candidati nominati notai nelle residenze per ciascuno indicate.

Sia nella graduatoria che nell'elenco nominativo di cui ha avuto notizia in data 9 luglio 2025 mediante accesso al sito del Ministero, il Dott. Accinni Andrea Maria NON è presente.

Tali ulteriori atti sono da intendersi già impugnati unitamente al giudizio di inidoneità espresso dalla Commissione esaminatrice di cui al ricorso introduttivo del giudizio iscritto al R.G.n°10228/2024 ancorchè non conosciuti e definitivamente sanciscono la esclusione del candidato Accinni dal concorso.

Pertanto sono da ritenersi illegittimi ed ingiusti al pari degli atti impugnati con il ricorso introduttivo onde per cui se ne chiede l'annullamento per tutte le censure già in precedenza esposte e che di seguito di riportano integralmente.

DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 11 C. VII Dlgs 166/2006 - ECCESSO DI POTERE PER

ERRORE DI FATTO - TRAVISAMENTO MACROSCOPICO - MANIFESTA IRRAZIONALITA' - GRAVE DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

La Commissione (che, assai severamente, ha giudicato idonei agli orali solo 290 candidati per 400 posti a concorso) ha così motivato il giudizio di inidoneità del ricorrente:

*"la Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato contiene la/le seguente/i nullità: **mancata dichiarazione resa di pugno dal sordomuto, in quanto solo prevista dal candidato, ma non scritta di pugno dal medesimo**".*

*"La Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell'atto consistita: **mancata previsione della garanzia inerente alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, senza dar seguito ad una specifica richiesta della traccia, pur in presenza di un quadro fattuale e giuridico da cui risultava che, essendo la servitù posteriore all'ipoteca iscritta contro Primo, l'acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell'espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario (art. 2812 c.c.)**".*

*"La Commissione dichiara, ai sensi dell'art. 11, comma 7, d.lgs. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l'elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite: **la ricaduta o meno nella comunione legale del bene assegnato a Secondo nella divisione è fatta dipendere da una misura determinata del conguaglio versato da Secondo, misura non indicata dalla traccia e, in aggiunta, individuata con riferimento alla disciplina fiscale, irrilevante ai fini della soluzione del quesito posto dalla traccia**".*

*"La Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per l'inosservanza della prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell'atto in forma notarile, consistite: **a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno (solo prevista dal candidato ma non realizzata), ex art. 57 L.N.; b) formulazione dell'atto con tecnica redazionale confusa e approssimativa**".*

"La Commissione rileva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 166/2006, che l'elaborato è insufficiente per difetto di completezza e/o di coerenza logica e/o di ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alla motivazione

delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica: il candidato, in relazione alla garanzia da rilasciarsi all'acquirente considerata la provenienza donativa dell'immobile compravenduto, prevede una fideiussione generica senza specificare in alcun modo i presupposti di operatività della stessa garanzia ed il termine di durata della stessa" (DOC. 3 ricorso introduttivo).

Tutti e cinque i giudizi espressi dalla Commissione sono *ictu oculi* inficiati da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà e travisamento dei fatti, frutto di una superficiale lettura dell'elaborato del Dott. Accinni oltre che del testo della traccia d'esame.

Vediamo con ordine.

Quanto alla "nullità" di cui al punto 1) dell'Allegato A) al verbale 358)

Relativamente alla nullità dell'elaborato per *"mancata dichiarazione resa di pugno dal sordomuto, in quanto solo prevista dal candidato, ma non scritta di pugno dal medesimo"* è di tutta evidenza come la dichiarazione scritta di pugno dal sordomuto sia stata resa e non solo prevista dal candidato essendo stati indicati i puntini di sospensione ed avendo il candidato medesimo spiegato tra parentesi cosa gli stessi stanno a significare nel pieno rispetto, pertanto, del disposto di cui all'art. 57 della Legge Notarile, per come chiaramente riportato alla pag. n. 9 e alla pag. n. 11 dell'atto scritto dal Dott. Accinni (**DOC. 4 ricorso introduttivo**).

Invero, nella nona e undicesima pagina dell'atto di concorso il candidato ha scritto testualmente: pag n. 9

"...(dichiarazione di pugno del sordomuto Sempronio di aver letto l'atto e di averlo ritenuto conforme alla sua volontà)" (DOC. 4a ricorso introduttivo) pag. 11 "... (dichiarazione di pugno del sordomuto Sempronio di aver letto le postille e di averle ritenute conformi alla sua volontà)" (DOC. 4b ricorso introduttivo).

Pertanto la Commissione non ha evidentemente notato i puntini di sospensione precedenti la dicitura contenuta tra parentesi e relativa alla dichiarazione scritta di pugno del sordomuto Sempronio di aver letto l'atto e di averlo ritenuto conforme alla sua volontà.

Di conseguenza, il giudizio di nullità reso su tale punto è palesemente illegittimo per errore di fatto oltre che per irragionevolezza manifesta e sproporzione, avendo comunque la Commissione dato illogico rilievo alla forma rispetto all'evidente sostanza.

Quanto alla “grave insufficienza” di cui al punto 3) dell’Allegato A) al verbale 358

Relativamente alla grave insufficienza dell’elaborato per *“mancata previsione della garanzia inerente alla servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo, senza dar seguito ad una specifica richiesta della traccia, pur in presenza di un quadro fattuale e giuridico da cui risultava che, essendo la servitù posteriore all’ipoteca iscritta contro Primo, l’acquirente del fondo dominante correva il rischio di perdere il diritto a seguito dell’espropriazione del fondo servente da parte del creditore ipotecario (art. 2812 c.c.)”*, si rileva la macroscopica irragionevolezza del giudizio della Commissione posto che alcuna garanzia circa la servitù costituita in sede di divisione doveva essere data al compratore, il quale era certo sia della sua venuta ad esistenza per mezzo dell’edificazione del fabbricato sia della sua opponibilità al creditore ipotecario antecedente alla divisione.

Invero il candidato, nella parte teorica/motivazionale (**DOC. 5 ricorso introduttivo**) ha menzionato la circostanza che l’ipoteca iscritta da un condividente sulla propria quota dell’intera massa indivisa (c.d. quotona) si concentra in automatico sui beni assegnati al condividente concedente l’ipoteca per la mera trascrizione della divisione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2825 e 2646 del Codice Civile.

L’art. 2646 cc, tra le formalità della divisione prevede non solo la trascrizione della stessa ma anche la trascrizione dell’eventuale atto di opposizione dei creditori di cui all’art. 1113 del Codice Civile affinché l’atto di divisione medesimo sia ad essi non opponibile, inoltre, per espresso *dictum* della traccia (**DOC. 6 ricorso introduttivo**) *“in relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge”*.

Se è così il ricorrente ha logicamente dedotto il rispetto dell’art. 1113 del Codice Civile relativo alla possibilità di intervento o della chiamata ad intervenire del creditore ipotecario nell’atto di divisione ai fini dell’opponibilità dello stesso e della contestuale costituzione di servitù, collegata all’atto di divisione e non autonoma allo stesso in quanto patto all’interno di un più ampio regolamento contrattuale che ha portato allo scioglimento della comunione esistente tra Primo e Secondo.

E’ perciò del tutto travisante del fatto il ragionamento operato dalla Commissione circa la richiesta di una garanzia per la servitù nel caso di

espropriazione del bene in sede di escussione dell'ipoteca da parte del creditore, al quale, per quanto sopra logicamente dedotto, detta servitù era di certo opponibile non dovendo prestarsi alcuna garanzia in merito.

Si riporta, al riguardo, l'estratto della parte teorica/motivazionale del candidato relativo a quanto sopra espresso nonché l'estratto della traccia di concorso relativo al fatto che in sede di stipula dell'atto di divisione erano state rispettate tutte le formalità di legge.

Invero, nella quinta, nona e decima pagina della parte teorica/motivazionale il candidato ha scritto testualmente: pag n. 5

“nel primo caso che emerge dalla traccia (ipoteca iscritta sulla quota dell'intera massa indivisa) l'ipoteca si concentra in automatico sui beni o porzione dei beni assegnati al dividente concedente l'ipoteca essendo sufficiente la sola trascrizione della divisione ai sensi dell'art. 2646 del Codice Civile per far verificare tale effetto”
(DOC. 5a ricorso introduttivo), pag. n. 9 e n. 10

“7) Garanzia sulla servitù costituita sul fondo oggetto dell'atto di vendita

Al riguardo si ribadisce, come già sopra detto, che l'acquirente è sicuro del sorgere della servitù de quo in quanto, stante la natura giuridica del negozio a formazione progressiva della servitù su edificio da costruire, la fattispecie si perfezionerà con l'edificazione del fabbricato, in automatico, senza dover prestare alcun consenso, già prestato, e senza possibilità di revocarlo né da parte di Primo, né da parte di Secondo e della moglie, né da parte di Semproni” **(DOC. 5b ricorso introduttivo)**,

e nel testo della traccia di concorso vi è scritto testualmente:

traccia

“In relazione a tale divisione sono state curate tutte le formalità di legge”

La Commissione – nel prefigurarsi il quadro fattuale e giuridico relativo alla prestazione di una garanzia inerente la servitù costituita in sede di divisione sul fondo assegnato a Primo – non ha considerato il dictum emergente in modo inequivocabile dalla traccia circa l'effettuazione di tutte le formalità di legge in sede di divisione operate con la trascrizione della stessa ai sensi dell'art. 2646 del Codice Civile (citato in modo altrettanto inequivocabile dal candidato) il quale richiama, tra

le formalità, l'art. 1113 del Codice Civile relativo alla possibilità di intervento o della chiamata ad intervenire del creditore ipotecario nell'atto di divisione ai fini dell'opponibilità dello stesso e della contestuale costituzione di servitù (la quale – si ribadisce – era collegata all'atto di divisione e non autonoma allo stesso in quanto patto all'interno di un più ampio regolamento contrattuale che ha portato allo scioglimento della comunione esistente tra Primo e Secondo).

In aggiunta a quanto sopra, si fa presente come una garanzia all'acquirente – comunque - sia presente nell'elaborato avendo la parte venditrice – in sede di espressione del consenso alla vendita – garantito la parte acquirente per l'evizione di quanto forma oggetto dell'atto.

Invero, nella seconda e quarta pagina dell'atto **(DOC. 4 ricorso introduttivo)** il candidato ha scritto testualmente: pag. n. 2

“con tutte le garanzie di legge ivi compresa la garanzia per evizione” **(DOC. 4c ricorso introduttivo)** pag. n. 4

“Le parti convengono che la parte venditrice sia tenuta per l'evizione non solo per fatti antecedenti al presente contratto” **DOC. 4d ricorso introduttivo).**

Pertanto il ragionamento operato dalla Commissione appare evidentemente travisante del fatto.

Quanto alla “grave insufficienza” di cui al punto 4) dell'Allegato A al verbale 358

Relativamente alla grave insufficienza dell'elaborato poiché *“la ricaduta o meno nella comunione legale del bene assegnato a Secondo nella divisione è fatta dipendere da una misura determinata del conguaglio versato da Secondo, misura non indicata dalla traccia e, in aggiunta, individuata con riferimento alla disciplina fiscale, irrilevante ai fini della soluzione del quesito posto dalla traccia”*, si osserva quanto segue.

La traccia menziona in modo inequivocabile **(DOC. 6 ricorso introduttivo)**

- 1) che i condividenti sono in comunione dei beni
- 2) che in sede di divisione è stato corrisposto un conguaglio
- 3) che la moglie del condividente venditore è disponibile a intervenire nell'atto di compravendita

Conseguentemente il candidato ha aderito logicamente alla tesi prudente -

sostenuta da parte della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (**n. 9659 del 2000**) – della caduta in comunione dei beni del bene assegnato in sede di divisione in presenza di corresponsione del conguaglio.

Travisante del fatto è il giudizio della Commissione la quale afferma che il candidato basandosi sulla normativa fiscale ha determinato la caduta in comunione legale del bene assegnato in sede di divisione con corresponsione del conguaglio. E' di tutto evidenza - in quanto emergente in modo espresso dalla parte teorica/motivazionale – che il candidato ha scritto che secondo parte della dottrina e della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, che si basa sulla disciplina fiscale, in presenza di divisione con conguaglio la divisione sarebbe da qualificarsi come scambio di beni.

Invero, nella seconda e terza pagina della parte teorica/motivazionale (**DOC. 5 ricorso introduttivo**) il candidato ha scritto testualmente: pag. n. 2 e 3

“infatti l’art. 34 comma 2 D.P.R. n. 131/1986 (Imposta di Registro) statuisce che, se il conguaglio è superiore al 5% della quota di diritto, lo stesso è tassato con l’aliquota prevista per i trasferimenti; da qui parte della dottrina e della giurisprudenza della Corte di Cassazione ritiene che in tal caso vi sarebbe non tanto un atto di divisione vero e proprio quanto uno scambio di diritti da qualificarsi come una permuta con tutte le conseguenze del caso, tra cui la caduta in comunione dei beni di parte del bene oggetto di assegnazione, e la necessità quindi del consenso di entrambi i coniugi ai fini del compimento di atti dispositivi del bene stesso ” (**DOC. 5c ricorso introduttivo**).

Si riporta l’estratto della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 9659 del 2000 sopra richiamata:

*“In quest’ultima ipotesi, infatti, alla pronunzia stessa non può non riconoscersi effetto traslativo-costitutivo in relazione alla porzione dei beni comuni che il titolare della corrispondente quota sostanzialmente cede in cambio d’un’equivalente in danaro; tale considerazione, che si rinviene in giurisprudenza prevalentemente in relazione a questioni insorte sul regime fiscale applicabile, anche perché tanto l’art. 34 del DPR 131/86 quanto, precedentemente, l’art. 32 del DPR 634/72, configurano la fattispecie quale negozio traslativo (Cass. 20.3.91 n. 3003, 19.9.95 n. 9878), risulta, non di meno, aver trovato ripetuta applicazione **anche in relazione al diritto comune** (Cass. S.U. 18.10.61 n. 224, 10.11.71 n. 3184, 4.5.85 n. 2800)”*.

Pertanto il ragionamento operato dalla Commissione appare ancora una volta inequivocabilmente illegittimo per travisamento dei fatti.

Quanto all’ "insufficienza" di cui al punto 11) dell’Allegato A al verbale 358

Relativamente alla insufficienza dell'elaborato perché ***“a) la sottoscrizione del sordomuto Sempronio non è immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di suo pugno (solo prevista dal candidato ma non realizzata), ex art. 57 L.N;”***, si precisa come l'art. 57 della Legge Notarile, richiamato in modo erroneo dalla Commissione a sostegno della propria decisione, non imponga che la sottoscrizione del sordomuto debba essere immediatamente successiva alla dichiarazione scritta di pugno dal medesimo, statuendo solo che la dichiarazione di pugno del medesimo sordomuto debba essere effettuata - giustamente - prima delle sottoscrizioni indipendentemente dall'ordine delle stesse.

L'art. 57 della Legge Notarile sopra richiamato recita infatti: *“il muto o sordomuto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, **prima delle sottoscrizioni**, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà”*.

Pertanto il ragionamento operato dalla Commissione appare evidentemente errato. Relativamente all'insufficienza dell'elaborato per ***“b) formulazione dell'atto con tecnica redazionale confusa e approssimativa”***, si precisa come, venendo meno tutti i punti precedenti contestati dalla Commissione, l'elaborato non può che risultare formulato in modo corretto e non approssimativo.

Quanto all' “insufficienza” di cui al punto 13) dell'Allegato A al verbale 358

Relativamente alla insufficienza dell'elaborato perché ***“il candidato, in relazione alla garanzia da rilasciarsi all'acquirente considerata la provenienza donativa dell'immobile compravenduto, prevede una fideiussione generica senza specificare in alcun modo i presupposti di operatività della stessa garanzia ed il termine di durata della stessa”***, si precisa come il presupposto, e non i presupposti come erroneamente indicato dalla Commissione, di operatività sia stato indicato essendo la fideiussione stata rilasciata a garanzia dell'esperimento dell'azione di riduzione (**unico presupposto**) (**DOC. 4e ricorso introduttivo**).

Inoltre, fermo restando che - come pacificamente ritenuto in dottrina e giurisprudenza - il termine è assolutamente non necessario ai fini della specificità della fideiussione, trattandosi di elemento accidentale del contratto, a ben vedere il termine di durata emerge inequivocabilmente dall'elaborato, coincidendo con il medesimo termine entro il quale l'avente diritto (id est il legittimario) potrà agire in riduzione.

Pertanto, anche in tal caso, il ragionamento operato dalla Commissione appare

evidentemente errato in fatto ed in diritto.

PQM

si insiste per l'annullamento dei provvedimenti impugnati sia con il ricorso introduttivo che con il presente ricorso per motivi aggiunti , con ogni conseguente statuizione di legge e con vittoria di spese , competenze ed onorari.

In via istruttoria si chiede sin da ora l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso per motivi aggiunti ai fini della integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati vincitori in graduatoria.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e per il presente ricorso per motivi aggiunti non è dovuto il contributo unificato ai sensi dell'art.13 comma 6 bis DPR 115/2002 in quanto non sono introdotte domande nuove e/o non risultano impugnati atti nuovi essendo già indicati nel ricorso introduttivo pendente avanti codesto Ecc.mo Tar Lazio anche se non conosciuti espressamente.

In ogni caso si segnala che il ricorrente nel giudizio rg.10228/2024 è stato ammesso al gratuito patrocinio con Decreto n.00423/2024 Reg.Patr. da ritenersi valido anche per il presente ricorso per motivi aggiunti essendo invariata la posizione reddituale.

Roma-Genova, 10 Luglio 2025


Avv. Elisabetta Castelnovo

Avv. Stefano Santarelli